



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

115

02 OTT. 2018

DECRETO N. DEL

OGGETTO: DGRV n. 322 del 6 marzo 2012, “D.G.R.V. n. 1101 del 26.7.2011 “Art. 6, comma 12, D.L. 31.5.2010, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 – utilizzo del mezzo proprio – indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R. Modifica criterio determinazione del “ristoro” al dipendente del Servizio Sanitario Regionale per il caso di uso del mezzo proprio per le missioni istituzionali di cui alla lettera B) del provvedimento di Giunta”. Determinazione importo ristoro forfetario con riferimento alle missioni di cui alla lettera B) della DGR n. 1101/2011, anno 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento determina, per l'anno 2018, l'entità dell'importo per il rimborso del ristoro riconosciuto per l'utilizzo del mezzo proprio per i dipendenti SSR.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA SANITA' E SOCIALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1101 del 26.7.2011 “Art. 6, comma 12, D.L. 31.5.2010, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 – utilizzo del mezzo proprio – indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R.” la Giunta regionale del Veneto ha assunto una serie di disposizioni volte ad assicurare la corretta applicazione, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che ha posto limitazioni ai rimborsi chilometrici conferibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che impieghino il veicolo di proprietà per missioni istituzionali;
- con successiva deliberazione n. 322 del 6 marzo 2012, “Art. 6, comma 12, D.L. 31.5.2010, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 – utilizzo del mezzo proprio – indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R. Modifica criterio determinazione del “ristoro” al dipendente del Servizio Sanitario Regionale per il caso di uso del mezzo proprio per le missioni istituzionali di cui alla lettera B) del provvedimento di Giunta.” la Giunta regionale del Veneto, a modifica di quanto stabilito con la predetta deliberazione n. 1101/2011, ha disposto che l'importo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R. autorizzato all'uso del mezzo proprio, relativamente alle missioni individuate alla lettera B) del citato provvedimento giuntale, sia fissato nel costo medio per chilometro sostenuto dalle Aziende ULSS per l'impiego del proprio parco auto, comprensivo dei costi per l'acquisto del carburante - diverso da GPL e metano - e per la manutenzione ordinaria degli automezzi, ivi compresa l'usura degli pneumatici nonché della spesa sostenuta per l'assicurazione “RC” obbligatoria e la tassa automobilistica.

DATO ATTO che col medesimo provvedimento è stato ribadito l'incarico all'attuale Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con cadenza annuale, l'entità del ristoro forfetario, con specifico riferimento alla disciplina dell'uso del mezzo proprio per missioni istituzionali diverse dall'attività ispettiva, di verifica e controllo, contenuta nel paragrafo “B)” del citato provvedimento, da determinarsi in un importo non superiore al costo medio aziendale più basso quale risultante dalla rilevazione effettuata.

VISTA anche la L.R. n. 19/2016 di riforma della sanità veneta che ha previsto la riorganizzazione delle Aziende Ulss, passate da n. 21 a n. 9 in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, nonché la nota prot. n. 208995 /2018 dell'Area Sanità e Sociale, con la quale le Aziende ed Enti del S.S.R. sono stati invitati a fornire il dato predetto relativamente al periodo preso a riferimento (dal 31.5.2017 al 31.31.5.2018) e le repliche acquisite agli atti del procedimento.

EFFETTUATA, dunque, la rilevazione in parola condotta confrontando quanto comunicato dalle Aziende, esita che il valore del costo medio aziendale più basso sostenuto per il parco auto è pari a €/Km. 0,13, si ritiene quindi per l'anno 2018 c fino a nuova ricognizione di determinare il predetto valore.

CONSIDERATO che la Regione del Veneto, col provvedimento n. 322/2012, ha confermato le rigorose condizioni, già indicate dalla deliberazione n. 1101/2011, per consentire alle Aziende ed Enti di giungere a riconoscere, attraverso propri atti regolamentari, il ristoro al dipendente del costo sostenuto, nella misura dell'importo forfetario stabilito dal presente decreto, così determinate:

- “comprovata esigenza di servizio”, nello specifico articolata in più presupposti fattuali che congiuntamente devono sussistere (mancata disponibilità di automezzi e peculiarità dell'attività da espletare, caratterizzata da emergenza, urgenza, indifferibilità o comunque consistente in un servizio essenziale);
- “convenienza economica”, (impossibilità di raggiungere agevolmente la località di destinazione con un mezzo pubblico o non compatibilità degli orari dei mezzi pubblici con il programma di svolgimento dell'attività o con la previsione della sua durata o con la necessità di spostamenti successivi nell'ambito della stessa trasferta; evidente convenienza economica per l'Ente, valutando la distanza dal luogo ove l'attività deve essere svolta rispetto alla residenza, trasferta di più collaboratori che si recano nello stesso luogo utilizzando un unico automezzo).

RICORDATO, altresì, che è onere delle singole Aziende ed Enti, nel contesto dei propri atti regolamentari, predisporre ogni utile strumento per accertare la sussistenza, in concreto, delle condizioni suddette ovvero della comprovata esigenza di servizio e della convenienza economica, investendo i preposti dirigenti delle verifiche del caso e, al contempo, prevedere - in ogni caso (anche per le attività numerate sotto la lettera “A” del provvedimento di Giunta n. 1101/2011) - la massima valorizzazione/ottimizzazione del parco auto aziendale, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, condizione pure ineludibile per poter riconoscere il ristoro al dipendente autorizzato a far uso del mezzo proprio.

DECRETA

1. richiamate integralmente le premesse, di determinare in €/km 0,13, per l'anno 2018, l'importo di ristoro dei costi sostenuti dal personale, dipendente del S.S.R., autorizzato all'utilizzo della propria auto per ragioni di servizio, relativamente alle fattispecie di cui alla lettera B) “Altre attività istituzionali eventualmente autorizzate ad essere espletate con l'uso del mezzo proprio, non riconducibili ad attività ispettiva, di verifica e controllo” di cui alla DGRV n. 1101 in data 26.7.2011;
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Dr. Domenico Mantoan